



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare l'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore artigiano *“FSBA”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* che, all'articolo 1, comma 300, stabilisce per *“i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, la possibilità di *“presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 303, della suddetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che *“i fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali"

VISTO l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il quale dispone che *"le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2021, repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, con il quale è stata assegnata, previa ripartizione, ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, una prima *trance*, pari a 450 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, repertorio n. 103 del 13 maggio 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", una somma pari a 337.500.000 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 123 del 24 maggio 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 337.499.993,15 euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2021, repertorio n. 5 del 25 giugno 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", una seconda *trance*, pari a 200 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto interministeriale repertorio n. 5 del 25 giugno 2021, il quale dispone che *"Le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite al Fondo con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte del Fondo stesso"*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze

dell'andamento del costo delle prestazioni preventivamente autorizzate (asseverato dai rispettivi organismi di controllo interni) e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file Excel, come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, con l'indicazione della quota percentuale destinata alla contribuzione figurativa”;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 6 del 20 luglio 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, 76.414.455,27 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 9 del 6 settembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, 12.489.011,96 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 12 del 6 ottobre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, 1.991.566,94 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 18 dell'11 novembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, 1.443.405,50 euro;

VISTA la nota prot. n. 314 del 26 novembre 2021, con la quale il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, a fronte di specifica richiesta avanzata con nota prot. n. 12456 dell'11 ottobre 2021, nel comunicare l'ulteriore fabbisogno, asseverato dall'organo di controllo, per l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito Covid-19 ai lavoratori del comparto artigiano, ha richiesto il trasferimento di complessivi 1.154.312,33 euro a copertura delle domande “*al momento rendicontate*” per il periodo previsto dall'art. 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

PRESO ATTO della dichiarazione, rilasciata il 26 novembre 2021 dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito in seno al Fondo, “*che gli importi stimati relativamente alle prestazioni D.L. 178/2020, alla data del 30/10/2021, sono determinati dal Fondo FSBA sulla base dell'andamento delle prestazioni finora gestite nella misura di euro 1.154.312,33*” e “*che l'applicativo utilizzato per il definitivo*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze

riconoscimento dell'assegno ordinario non consente la possibilità che possano avvenire "duplicazioni" nei pagamenti a favore dei soggetti finali, a garanzia, quindi, che ad un dipendente venga attribuita una sola prestazione a copertura di un medesimo arco temporale" e che "in caso di errata rendicontazione delle assenze da parte degli utenti, possono esserci delle rimodulazioni ai pagamenti già effettuati per la stessa posizione e competenza, ribadendo che le procedure applicate non permettono la possibilità di duplicazione delle prestazioni al medesimo soggetto";

RITENUTO di trasferire al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA" la somma richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e del decreto interministeriale del 24 giugno 2021, repertorio n. 5 del 25 giugno 2021, sono trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 1.154.312,33 euro.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a euro 1.154.312,33 si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

*Il Direttore Generale
degli ammortizzatori sociali e della formazione
Agnese De Luca*

*Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotta*